



COMUNE DI SANT'ALBANO STURA

Provincia di Cuneo – Via
Vallauri n.10

Tel.: 0172.67142 - Fax: 0172/67587 – E-mail: segreteria@santalbano.it
C.F.00357850049

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
DI QUALUNQUE GENERE (art. 12 legge n. 241/1990 e s.m.i.)

Approvato con deliberazione di C.C. n. .. del

Art. 1 – Oggetto.

Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n°241 come modificato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici in genere. Sono oggetto di specifiche disposizioni le altre forme di finanziamento o sussidio di competenza del Comune che sono diversamente regolate da leggi o regolamenti dello Stato o della Regione Piemonte o della Provincia di Cuneo.

Art. 2 - Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) concessione di sovvenzioni: il finanziamento totale o parziale, con restituzione agevolata totale o parziale o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità e rientranti nelle finalità proprie del Comune;
- b) concessione di contributi: la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- c) concessione di sussidi ed ausili finanziari: l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione. In particolare si intende per: I. sussidio: un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona; Il ausilio finanziario: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie; ha sempre carattere straordinario;
- d) attribuzione di vantaggi economici: la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo o a corrispettivo ridotto. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le collaborazioni ed i patrocini senza concessioni in denaro.

Art. 3 - Soggetti beneficiari.

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di cui al presente regolamento:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

L'attribuzione di vantaggi economici può essere disposta anche a favore di soggetti che operino fuori del territorio comunale, purché l'attività da essi svolta riguardi un interesse oggettivamente valutabile della popolazione comunale

Art. 4 - Criteri di assegnazione.

L'attribuzione di contributi economici o sovvenzioni è disposta in applicazione dei seguenti criteri generali:

- a) grado di coerenza/corrispondenza dei programmi/progettualità con gli ambiti individuati dall'amministrazione come aree di intervento prioritario;
- b) congruità e razionalità della spesa prevista per l'attività/progettualità del richiedente;
- c) finalità pubblica o interesse pubblico;
- d) entità complessiva della spesa che il soggetto dovrà sostenere;
- e) grado di autonomia finanziaria e capacità di coinvolgere sponsor;
- f) capacità di coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato richiesto, ha sulla comunità locale.

Art. 5 - Procedura per la richiesta dei «contributi»

Gli interventi possono essere definiti solo previa presentazione motivata richiesta corredata della necessaria documentazione.

La domanda deve pervenire al protocollo generale del Comune almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

La domanda dovrà indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
- b) il costo complessivo e la somma da finanziare;
- d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

Art 6 - Procedimento istruttorio.

Il Responsabile del Servizio competente:

- a) effettua la verifica formale delle istanze pervenute;
- b) richiede eventuali integrazioni necessarie;
- c) valuta le condizioni di ammissibilità dell'istanza e la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del sostegno economico.

Art. 7 - Concessione del contributo.

Il Responsabile del Servizio sottopone alla Giunta Comunale le istanze ritenute ammissibili al fine di consentirne la valutazione comparativa alla luce delle priorità e l'adeguata programmazione finanziaria, tenuto conto delle risorse disponibili nell'intero esercizio.

La Giunta Comunale decide con proprio provvedimento in ordine all'accoglimento delle istanze prodotte, indicando la misura del sostegno finanziario concesso.

La misura dell'intervento del sostegno finanziario deve essere determinata, valutando quanto segue:
a) preventivo di spesa del richiedente; b) importanza, prestigio e rilevanza dell'iniziativa; c) contenuti, livello di partecipazione e qualità complessiva dell'iniziativa; d) incidenza che si presume essa sia in grado di produrre sull'immagine e sullo sviluppo socio economico della comunità comunale.

È fatto obbligo ai beneficiari, nell'espletamento di attività o per la realizzazione di manifestazioni, di fare risultare agli atti, attraverso i quali realizzano tali loro attività, ovvero nel materiale promozionale, la dicitura attestante che l'iniziativa o la manifestazione si svolge con il sostegno finanziario del Comune di Sant'Albano Stura.

ART. 8 – Rendicontazione.

I contributi di valore inferiore o uguale a Euro 1.000,00 comportano l'inoltro del solo consuntivo di spesa e di entrata, costituito dall'elenco delle voci e dei relativi importi, sottoscritto da chi legalmente rappresenta il beneficiario, nell'ambito di apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Se di valore superiore a tale importo, comportano anche l'inoltro di documenti, certificazioni o altri atti giustificativi, la cui natura è concordata con il servizio competente, in modo tale da comprovare la spesa effettuata, e da evitare comunque un eccessivo appesantimento dell'attività amministrativa.

I contributi sono di norma erogati in un'unica soluzione a consuntivo.

La mancata realizzazione delle iniziative finanziate e/o la mancata produzione della documentazione delle spese sostenute ai sensi del presente articolo, determina la revoca del beneficio economico.

Nel caso in cui lo stesso sia stato anticipato in parte, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

I consuntivi debbono pervenire entro il 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'iniziativa. Il mancato rispetto di questo termine finale, senza giustificazioni in merito, potrà comportare la revoca del contributo.

Art. 9 - Decadenza

Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere ovvero abbia volutamente omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note, che sarebbero ostative alla concessione del contributo o del sussidio, fatta salva ogni eventuale responsabilità penale, lo stesso decade dal diritto all'assegnazione del vantaggio economico e l'Ente può escluderlo da qualsiasi altro beneficio futuro.

Art. 10- Controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare dei controlli a campione delle richieste. Gli uffici, inoltre, possono svolgere o fare svolgere dai soggetti abilitati, attività di accertamento e valutazione

ART. 11 - Patrocinio del Comune

Il patrocinio è un riconoscimento simbolico con il quale il Comune accorda il proprio supporto a manifestazioni, iniziative, progetti, senza l'assunzione di alcun onere economico per il Comune.

Il patrocinio deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e viene concesso formalmente dalla Giunta Comunale. Esso verrà principalmente concesso per iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo e didattico di particolare rilievo.

Il patrocinio non potrà comunque essere concesso per iniziative di carattere esclusivamente commerciale o per iniziative che prevedano un biglietto di ingresso la cui tariffa non sia concordata dall'Amministrazione Comunale.

Le iniziative ammesse a patrocinio non debbono avere scopo di lucro tranne che prevedano una esclusiva finalità di beneficenza e solidarietà.

Il Comune di Sant'Albano Stura non concede il patrocinio per iniziative che non rispettino i principi e le libertà costituzionalmente garantiti o abbiano carattere partitico.

I soggetti beneficiari devono comunicare che l'iniziativa, l'evento o le attività, sono realizzate con il patrocinio del Comune di Sant'Albano Stura, utilizzando idonee forme di pubblicità (quali ad esempio l'apposizione del logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet, ecc.). Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

La concessione del patrocinio del Comune può prevedere a favore del patrocinato la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo o a corrispettivo ridotto.

Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente si impegna: a) ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza; b) ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio e qualora la stessa non coincida con un immobile di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità.

L'Amministrazione Comunale è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, è a carico del soggetto beneficiario.

Art. 12 - Conseguenze del beneficio.

La concessione di qualsiasi intervento di sostegno di cui al presente regolamento non attribuisce al beneficiario alcun diritto o pretesa di continuità per gli anni successivi.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità sull'organizzazione o sullo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali ha accordato benefici; parimenti, non è responsabile della gestione dei soggetti pubblici o privati ai quali elargisce contributi, anche nell'ipotesi che nei rispettivi organi siano inseriti a qualsiasi titolo soggetti nominati dal Comune stesso.

Art. 13 . Obblighi di pubblicazione.

Gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro sono pubblicati sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 14 - Abrogazioni, rinvio ed adeguamento dinamico.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme, sia regolamentari che derivanti da provvedimenti, con essa incompatibili.

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento si fa ampio ed esaustivo rinvio alla legge ed ai regolamenti comunali vigenti ove applicabili.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 15 - Tutela della privacy.

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle domande, alle istruttorie e a tutti i provvedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali vigenti tempo per tempo.

Art. 16 - Pubblicità del regolamento.

Il presente Regolamento sarà soggetto a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

il presente Regolamento sarà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge.

